



*V° e onorevole la
fidelità come
sul sito istituzionale*



24 NOV. 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRESIDENTE REGGENTE DEL TRIBUNALE IL TRIBUNALE DI NAPOLI
dr. Gianpiero Scoppa VII SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

Dr. Gian Piero Scoppa

Presidente

Dr. Francesco Paolo Feo

Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. P.U. 437/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

[REDACTED]

[REDACTED] con l'assistenza del gestore della crisi dr. Arcangelo Sessa nominato dall' Organismo di Composizione della Crisi "O.C.C, PRESIDIO DEBITORE"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 30.6.2025 da [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio; letta la relazione del gestore della crisi; esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Napoli e, quindi, il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Napoli;

rilevato che la ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) CCII giacchè, a fronte dell'assoluta mancanza di beni immobili e mobili registrati e di stabili fonti di reddito sussiste una debitoria complessiva di € 62.652,21 riconducibile perlopiù all'impresa individuale che svolgeva attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria facente capo all'istante ed ormai cessata;

rilevato che l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuto, pertanto, che lo stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCI;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;

ritenuta l'ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata del patrimonio anche se la ricorrente è, allo stato, del tutto privo di beni e di redditi, ma può contare solo sull'apporto di finanza esterna della suocera [REDACTED] che si è impegnata a mettere a disposizione della procedura l'importo di euro 200,00 mensili per n. 3 anni;

ritenuto, come puntualmente osservato dal Tribunale di Nola con sentenza n. 100 del 4.8.2025, est. Dr.ssa Rosa Napolitano, *"ammissibile l'utilizzo esclusivo di finanza esterna, quale fonte di copertura delle spese di procedura e di soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: 1) la liquidazione controllata mira a garantire un soddisfacimento effettivo dei creditori, che non può aprioristicamente escludersi in presenza di sola finanza esterna, considerando la stessa quale risorsa reale e concreta da mettere a disposizione dei creditori; 2) tale impostazione garantisce un maggiore equilibrio tra le esigenze di soddisfacimento delle ragioni dei creditori e la tutela del debitore, che può accedere a tale forma di risanamento senza dover necessariamente sottostare al vaglio di meritevolezza imposto dall'art. 283 per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente; 3) manca una espressa previsione che vieti esplicitamente questa ipotesi, non imponendo la norma un obbligo tassativo di possesso di beni propri del debitore o attivo per avviare la procedura, purché vi sia una concreta capacità di soddisfare i creditori, anche in futuro o mediante l'avvio di azioni giudiziarie (art. 268 comma 3, terzo capoverso, così come modificato dal cd. correttivo ter), di talché se certamente deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione controllata nella sola prospettiva di acquisizione di beni futuri, non vi è ragione di escluderla quando la sopravvenienza è costituita da somme erogate da terzi senza obbligo di restituzione; 4) in virtù del richiamo operato dall'art. 276 CCII all'art. 233 CCII la procedura di liquidazione controllata si arresta laddove non vi sia la possibilità di pagare in alcun modo i creditori, dal che non può che desumersi che la*

liquidazione a carico del sovraindebitato può essere aperta anche in assenza di beni da liquidare e diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale”;

rilevato che anche la più recente giurisprudenza di merito ha ritenuto l'ammissibilità di procedure di liquidazione controllata del sovraindebitato fondate sul mero apporto di finanza esterna, a condizione che vi sia un apporto esterno concreto e sufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori e la copertura delle spese procedurali (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale di Parma 20 settembre 2023; Tribunale di Padova 22 ottobre 2024; Tribunale di Nola 12 dicembre 2023;

ritenuto, peraltro, che l'accesso alla liquidazione controllata in presenza di soli flussi finanziari esterni non rappresenti un mezzo per eludere la valutazione di meritevolezza imposta dall'art. 283 per l'accesso all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, da ritenersi pur sempre necessaria ai fini dell'esdebitazione cui l'accesso alla procedura liquidatoria è preordinato, nei diversi termini indicati dall'art 282, comma 2, CCII con riguardo alla genesi della situazione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII;

ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione letti gli artt. 268 e ss. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio [REDACTED];

NOMINA

Giudice Delegato il dr. Francesco Paolo Feo;

NOMINA

liquidatore il dr. Arcangelo Sessa, già OCC;

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., applicandosi l'art. 10, comma 3, CCII; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025

Il Giudice estensore dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente
Dr. Gian Piero Scoppa